

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE

tra il Dott. Michele Angiolini, nato a OMISSIS domiciliato a Montepulciano il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute nella sua qualità di Presidente e il Dott. Marco Picciolini, nato a omissis, residente in Siena, omissis, nominato Direttore della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese con decreto pec n. AOOGRT_0501284_2021-12-28, adottato su proposta della Giunta esecutiva Del. n. 33 del 07.12.2021 e d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – 1 – Il Dott. Marco Picciolini si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute previste dall'art. 71 novies, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 2 . 1 – Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della Società della Salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla giunta esecutiva della SDS con propria deliberazione, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di Responsabile di Zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

2.2.- Il Direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3.1 – Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute corrisponde al Direttore un compenso annuo onnicomprensivo di euro 103.033,15, al loro di oneri e ritenute di legge, determinato, ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico nel direttore generale dell'azienda USL. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro 101.729,84 al loro di oneri e ritenuta di legge.

3.2 – Il predetto trattamento è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni: l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute Il trattamento economico è integrato della somma di euro 3.615,19 quale contributo per la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3.3. - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6 comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4.1- L'incarico da la durata di anni tre a decorrere dal 01.01.2022. Ai sensi dell'ar. 71 novies, comma 3 bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute. La durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

4.2 - Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva della SDS per la gestione del bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.

4.3 – Annualmente, la giunta esecutiva della SDS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.

4.4 – Il Presidente della SDS risolve il contratto con il direttore della SDS in caso di inconfiribilità dell'incarico, qualora accertata ex post o qualora sopravvengano:a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità; b) gravi motivi; c) violazione di legge o del

principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

4.5 – E' considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2. Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2021 n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo di quiescenza.

Art. 5.1 - In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, il contratto è risolto e nulla è dovuto al direttore a titolo di indennità di recesso.

Art- 6.1 – Ove il direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

6.2 – In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7.1. - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa regionale, si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.

7.2 – Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8.1 – Nel caso di controversie tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della salute.

Art. 9.1. - Il presente contratto, esente da bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico del Dott. Marco Picciolini.

Il Presidente Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

Il Direttore Nominato Dott. Marco Picciolini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dott. Marco Picciolini, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2[^] comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

Il Direttore Nominato (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

Montepulciano,29.12.2021